



PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 12 MARZO 2010

Oggetto: L.R. n. 14 del 18/12/2009: T.U. DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEL LAVORO- COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI CUI ALL'ART. 15.

L'anno duemilaDIECI addì DODICI del mese di MARZO alle ore 12,00 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gen. n. 2516 del 01/03/2010 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto da:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE

e dai seguenti Consiglieri:

1) MATURO	Giuseppe Maria	<i>Presidente del Consiglio Provinciale</i>	
2) BETTINI	Aurelio	14) LOMBARDI	Nino
3) CAPASSO	Gennaro	15) LOMBARDI	Renato
4) CAPOBIANCO	Angelo	16) MADDALENA	Michele
5) CAPOCEFALO	Spartico	17) MAROTTA	Mario
6) CATAUDO	Alfredo	18) MAZZONI	Erminia
7) COCCA	Francesco	19) MOLINARO	Dante
8) DAMIANO	Francesco	20) PETRIELLA	Carlo
9) DEL VECCHIO	Remo	21) RICCI	Claudio
10) DI SOMMA	Catello	22) RICCIARDI	Luca
11) IADANZA	Pietro	23) RUBANO	Lucio
12) IZZO	Cosimo	24) VISCONTI	Paolo
13) LAMPARELLI	Giuseppe		

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe LAMPARELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio UCCELLETTI**

Sono presenti n. 20 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE

Risultano assenti i Consiglieri 1- 17-22 - 23

Sono presenti gli Assessori ACETO, BARBIERI, BOZZI, FALATO, PACIFICO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara **VALIDA** la seduta.

Il Vice Presidente Giuseppe Lamparelli, sull'argomento in oggetto di cui alla proposta allegata sotto il n. 1, con a tergo espresso il parere favorevole del dirigente competente, dà la parola all'assessore al ramo dott. Nunzio Pacifico il quale illustra brevemente la problematica alla luce della L.R. n. 14 del 18/12/2009. Conclude, proponendo al Consiglio di riconfermare le designazioni dei due Consiglieri Provinciali, già operata con la precedente deliberazione n. 36 dell'8/4/2009.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Vice presidente pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti e votanti n. 21, la proposta viene approvata all'unanimità.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, allegata sotto il n. 1, con a tergo espresso il parere favorevole del dirigente competente, reso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

Visto il parere della 1^a Commissione Consiliare(all.2)

Visto l'esito della eseguita votazione;

DELIBERA

CONFERMARE la composizione dell'organismo di cui all'art. 15 della Legge Regionale n. 14/2009 nel modo seguente:

- Presidente Amministrazione Provinciale o Assessore Delegato con funzione di Presidente.

-N. 6 Rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative.

-N. 6 Rappresentanti dei datori di lavoro dei settori Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Turismo e Cooperazioni;

-N. 1 Consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125;

-N. 1 Ispettore Medico del lavoro;

-N.2 Consiglieri Provinciali, uno di maggioranza e l'altro di minoranza, nominati dal consiglio Provinciale;

- N. 1 Rappresentante del Ministero del Lavoro;

- Il Provveditore agli Studi o suo Delegato.

CONFERMARE le designazioni dei due Consiglieri Provinciali, già operata con la precedente deliberazione C.P. n. 36 del 8/4/2009.

DEMANDARE al Dirigente del Settore competente l'attuazione del presente deliberato.

Il tutto come da resoconto stenografico (all. 3).

Al termine il Vice presidente toglie la seduta, sono le ore 13,00.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

- Dr. Claudio UCCELLETTI

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- Dr. Giuseppe LAMPARELLI

N. 182

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO

24 MAR. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 24 MAR. 2010 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 04 APR. 2010

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____


Benevento li, 13 APR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

Copia per

✓ PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE POLITICHE LAVORO _____ prot. n. _____
SETTORE _____ e p. _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____



1)

PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

L. R. n 14 del 18/12/2009: Testo Unico delle Normative
 della Regione Campania in materia di lavoro e formazione
 OGGETTO: *professionale per la promozione della qualità del lavoro -*
condizione dell'organizzazione di un pluri art. 15
 L'ESTENSORE _____ L'ASSESSORE _____ IL CAPO UFFICIO _____

ISCRITTA AL N. 8
 DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____

Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 15 del 12 MAR. 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	REGISTRAZIONE CONTABILE
<p>IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE</p> <p>di € _____</p> <p>Cap. _____</p> <p>Progr. n. _____</p> <p>Esercizio finanziario 201__</p>	<p>REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità</p> <p>di € _____</p> <p>Cap. _____</p> <p>Progr. n. _____</p> <p>del _____</p> <p>Esercizio finanziario 201__</p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO</p> <p>_____</p>	<p>IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'</p> <p>_____</p>

VISTA la Legge Regionale N. 14 del 18/12/2009, avente ad oggetto "TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL LAVORO", recepita con delibera di Giunta Provinciale n. 813 del 29/12/2009;

CONSIDERATO che l'art. 15 della suddetta legge conferma la istituzione, presso ogni Provincia, di una Commissione Provinciale per il Lavoro, già prevista dalla precedente Legge Regionale N. 14/98, art. 12, ora abrogata dalla legge 14/2009;

CONSIDERATO che in forza della precedente legge 14/98 il competente Settore della Provincia aveva già dato corso alle procedure per la istituzione dell'organismo collegiale, secondo le indicazioni previste dall'art. 12 della normativa regionale all'epoca in vigore (all.1), ed aveva concluso l'istruttoria per il rinnovo dell'organismo nelle persone di:

- 1) Presidente Amministrazione Provinciale o Assessore delegato con funzione di Presidente;
- 2) n. 6 nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- 3) n. 6 nominativi forniti dai datori di lavoro dei settori Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Turismo e Spettacolo;
- 4) Consigliera di Parità, nominata ai sensi della legge n. 125/91;
- 5) N. 2 Consiglieri Provinciali, 1 di maggioranza e 1 di minoranza, nominati dal Consiglio Provinciale;
- 6) N. 1 rappresentante del Ministero del Lavoro;
- 7) il Provveditore agli Studi o un suo delegato;

CONSIDERATO, altresì, che in esito all'istruttoria, il Consiglio Provinciale ha indicato in seno all'organismo un componente di maggioranza ed uno di minoranza, in persona del Dott. Francesco Damiano e del Dott. Dante Molinaro, nella seduta dell'8/4/2009;

RITENUTO che il recente dispositivo normativo (legge regionale 14/2009) prevede all'art. 15 la istituzione in ogni Provincia della Commissione Provinciale per il Lavoro, con funzione di proposta, consultazione e verifica delle politiche del lavoro e della formazione promosse sul territorio provinciale;

CONSIDERATO che la legge in argomento prevede: "La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione Provinciale, che resta in carica per tutta la durata della consiliatura provinciale, sono determinati dalla Provincia entro sessanta giorni dall'istituzione della Commissione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento di attuazione." (Art. 15, comma 2);

RITENUTO che si rende necessario rendere funzionante la Commissione Provinciale per il Lavoro, pure in attesa della emanazione del regolamento di attuazione, di cui sopra;

RITENUTO che la composizione della Commissione Provinciale per il Lavoro di cui all'art. 15, LR 14/09, può conservare lo stesso schema di composizione dell'abrogato art. 12, LR. 14/98 e che può essere salvato quanto già deliberato sul merito da questo Consiglio;

DELIBERA

Di confermare la composizione dell'organismo di cui all'art. 15 della legge regionale n. 14/2009 nel modo seguente:

- Presidente Amministrazione Provinciale o Assessore delegato con funzione di Presidente;
- N. 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:


Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. 2
facciate utili.

Data 15 FEB. 2010



IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IL DIRIGENTE
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO
(Dott. Luigi VELLECA)

Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere -----
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- N. 6 rappresentanti dei datori di lavoro dei settori Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Turismo e Cooperazioni;
 - N. 1 Consigliere di Parità nominato ai sensi della legge 10 Aprile 1991, n. 125;
 - N. 1 Ispettore Medico del Lavoro;
 - N. 2 Consiglieri Provinciali, uno di maggioranza e l'altro di minoranza, nominati dal Consiglio Provinciale;
 - N. 1 Rappresentante del Ministero del Lavoro;
 - il Provveditore agli Studi o suo delegato;
- di confermare le designazioni dei due Consiglieri provinciali già operate con la precedente deliberazione n. 36 dell'8/4/2009;
- di demandare al Dirigente del Settore competente l'attuazione del presente deliberato.

L.R. 84/98 art. 12

Al. 1)

funzioni in materia di formazione ed orientamento professionale.

3. Tale trasferimento, in coerenza con gli indirizzi programmatici della Regione, verrà attuato sentiti gli Organismi Istituzionali, di cui agli articoli 5, e 6, previa consultazione sindacale per quanto inerisce i criteri e le modalità riguardanti la mobilità del personale.

4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna Provincia, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 469/97, istituisce la Commissione Provinciale per il Lavoro.

5. Le Province, sentita la Commissione Provinciale, adottano atti di programmazione delle politiche locali del lavoro, pluriennali ed annuali in conformità ai contenuti dei piani regionali, con la partecipazione degli altri Enti Locali.

6. Le Province, al fine di migliorare la qualità degli interventi in relazione alle situazioni ed alle esigenze locali o per favorire l'inserimento professionale dei soggetti in condizioni di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, possono stipulare, nel quadro delle procedure amministrative a garanzia dell'evidenza pubblica, specifiche convenzioni con qualificate strutture pubbliche o private secondo i criteri generali indicati dalla Commissione, di cui all'art. 4 della presente legge.

ART. 12

Commissione Provinciale per l'impiego

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 è istituita la Commissione Provinciale per il Lavoro quale sede concertativa di proposte, consultazione e verifica delle politiche del lavoro, promosse dalla Giunta regionale e provinciale.

La Commissione è così composta:

— Presidente Amministrazione Provinciale o Assessore delegato con funzione di Presidente;

— N. 6 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

— N. 6 rappresentanti dei datori di lavoro dei settori Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria, Turismo e Cooperazioni;

— N. 1 Consigliere di parità nominato ai sensi della Legge 10 Aprile 1991, n. 125;

— N. 1 Ispettore Medico del Lavoro;

— N. 2 Consigli ri Provinciali, uno di maggioranza e l'altro di minoranza, nominati dal Consiglio provinciale;

— N. 1 rappresentante del Ministero del Lavoro;

— Il Provveditore agli studi o suo delegato.

2. I componenti della Commissione provinciale, designati dalle rispettive associazioni di appartenenza

o dalle Istituzioni, sono nominati con decreto della Provincia.

3. Il funzionamento della Commissione è stato con regolamento approvato dalla stessa, prevedere le modalità di partecipazione delle protette o svantaggiate.

TITOLO QUINTO

Sistema Regionale per l'Impiego

ART. 13

Centri per l'impiego

1. La Giunta regionale provvede con propria, sentiti i pareri della Commissione e della definire, entro 60 giorni dalla data di entrata della presente legge, i bacini provinciali per i dei centri per l'impiego, tenendo conto del limo di abitanti previsto dall'art. 4 - comma 1 del D.Lgs. n. 469/97, e delle esigenze socio-gene di utenza.

2. I Centri per l'impiego sono strutture d dalle Amministrazioni Provinciali di produtione ferta di servizi amministrativi e reali alle pers imprese e ad altri soggetti giuridici pubblici o materia di lavoro, in particolare di servizi di l'avvio al lavoro e ai dispositivi per l'accesso a pazione. Le attività sono specificate nell'art. 14 l. della presente legge.

3. Al fine di assicurare una effettiva sinerizzata alla promozione di occasioni di lavoro, per l'impiego costituiscono le strutture di baso programmazione e l'attuazione degli interventi d zione ed orientamento professionale previsti d regionali annuali e pluriennali.

ART. 14

Servizi per l'impiego

1. Le Province, al fine di assicurare l'integ delle funzioni, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. nel rispetto degli atti di programmazione di cui a 3 dell'art. 11 della presente legge, promuovono verso i Centri per l'impiego, l'erogazione dei s servizi:

a) informazione, con accesso alle reti telemat alle fonti di settori regionali e nazionali;

b) certificazione necessaria per esercitare un' lavorativa, accesso al lavoro, assunzione, lavorat serimento in percorsi formativi o in dispositivi di gno all'occupazione

c) informazione sugli inserimenti lavorativi e voro;

d) intermediazione tra domanda e offerta di l

e) promozione e assistenza tecnica operativa realizzazione del dispositivi di sostegno all'occup

1. Entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita in ogni Provincia la Commissione provinciale per il lavoro, con funzioni di proposta, consultazione e verifica delle politiche del lavoro e della formazione promosse sul territorio provinciale. La Commissione provinciale per il lavoro svolge, altresì, compiti di concertazione con le parti sociali su tutte le funzioni attribuite alle Province in materia di lavoro e formazione nel rispetto delle prerogative regionali ed esprime un parere obbligatorio sul Piano provinciale per le politiche del lavoro.

2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione provinciale, che resta in carica per tutta la durata della consiliatura provinciale, sono determinati dalla Provincia entro sessanta giorni dall'istituzione della Commissione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento di attuazione.

Capo II

Sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego

Art. 16

Principi del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego

1. Il sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego si rivolge ai lavoratori, con particolare attenzione alle fasce deboli e svantaggiate ed ai soggetti inoccupati, disoccupati, a rischio di

precarizzazione lavorativa ovvero di espulsione dal mercato del lavoro, nonché alle imprese per migliorarne la competitività attraverso la qualificazione delle risorse umane.

2. La Regione individua forme di cooperazione tra centri di servizi pubblici ed altri soggetti, pubblici o privati, accreditati ai sensi dell'articolo 18, per migliorare la qualità dei servizi offerti, ampliarne la diffusione sul territorio, realizzare esperienze di eccellenza innovative o incisive in ambiti settoriali o territoriali specifici e fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti.

3. I soggetti del sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 17 erogano le proprie prestazioni a tutti gli utenti, lavoratori e datori di lavoro, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità e della disciplina in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, senza oneri per i lavoratori e per i soggetti in cerca di occupazione.

4. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per il lavoro e delle Commissioni provinciali per il lavoro, individua strumenti di premialità ed incentivi a sostegno della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese nell'ambito dei servizi per l'impiego, valorizzando in particolare la qualità e la produttività dell'offerta dei Centri per l'impiego.

Art. 17

Soggetti e funzioni del sistema integrato dei servizi per l'impiego.

Stato di disoccupazione

1. Il sistema regionale integrato dei servizi per l'impiego è costituito dai soggetti, pubblici e privati, che svolgono un'attività di gestione ed erogazione dei servizi al lavoro quale strumento essenziale delle politiche regionali per l'occupazione.

2. Le funzioni di gestione amministrativa del sistema regionale sono attribuite alle Province le

e)



Provincia di Benevento

La 1^a Commissione Consiliare riunita l'anno 2010 il

giorno 25 del mese di FEBBRAIO a seguito di regolare avviso, sotto

la presidenza del Consigliere MARIO MAROTTA

sull'oggetto: L.R. N° 14 DEL 18/12/2009 : TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE CAMPANIA IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEL LAVORO - COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI CUI ALL'ART. 15,

Mari

è stato

(ottimis....) espresse, a maggioranza dei VOTI, PARERE FAVOREVOLE, con l'estensione del gruppo di interesse che si intende di esprimere il proprio parere in Consiglio provinciale.

Il Segretario

F. M. C. M.

ESTRATTO
VERBALE N° 180